CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI E STUDENTI CON DISABILITA' E PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO NEL PERIODO ESTIVO – CODICE CIG 8320413E01

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

- 1. Il servizio oggetto del presente appalto si riferisce all'attività di supporto educativo-assistenziale, da erogarsi a favore di alunni e studenti con disabilità, certificati ai sensi della L. 104/92 residenti nel Comune di Misano Adriatico e frequentanti le scuole dell'infanzia statali, primarie, secondarie di 1°grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico e le Scuole secondarie di 2°grado della Regione Emilia Romagna. L'appalto comprende anche il servizio di assistenza educativa durante il Centro Estivo comunale per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico. Il servizio deve realizzarsi attraverso gli interventi di norma individuati e previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).
- 2. Il servizio in oggetto impegna un monte ore presunto pari a nr. **10720** ore <u>per anno</u> <u>scolastico</u> per tutti gli ordini di scuole, così suddiviso:
- n. 5580 ore, di cui 100 ore per attività non frontali, per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico;
- n. 840 ore, di cui 100 ore per attività non frontali, per i bambini della scuola infanzia statale;
- n. 850 ore, di cui 10 ore per attività non frontali, per il Centro Estivo comunale
- n. 3450 ore, di cui 100 ore per attività non frontali, per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado della Provincia di Rimini.

L'ammontare del monte ore è puramente indicativo e potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione, sulla base di quanto stabilito annualmente in sede di Tavoli Tecnici per l'Integrazione Scolastica.

Finalità del servizio

Il servizio per l'integrazione scolastica opera al fine di supportare i percorsi di integrazione scolastica di alunni e studenti con disabilità anche garantendo il coordinamento con i servizi scolastici e socio-sanitari, secondo quanto previsto dal vigente Accordo di programma provinciale per il coordinamento e l'integrazione dei servizi di cui alla L. 104/92 Il Comune di Misano Adriatico intende contribuire ad un'evoluzione del concetto di integrazione scolastica ampliata al concetto di inclusione sociale, considerata come adattamento reciproco ambiente-soggetto disabile, di un processo di autonomia emancipatrice dove l'ambiente cambia per accogliere e rispettare effettivamente le differenze e garantire ai soggetti con disabilità l'eguaglianza delle opportunità.

Il servizio di supporto durante le attività ricreative estive dovrà dare continuità al percorso educativo intrapreso durante l'anno scolastico ed operare al fine di favorire l'integrazione anche nel tempo libero e per supportare le famiglie nel loro impegno di cura.

Il servizio, complessivamente inteso, comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti **finalità**:

- aiutare, stimolare e affiancare la persona con disabilità, nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio e all'inclusione sociale:
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l'apprendimento di competenze, di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l'ambiente:
- favorire la diffusione nell'ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura della crescita della consapevolezza di sé, dell'accoglienza, dell'integrazione, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.

Tipologia della prestazione

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno svolgersi attraverso l'attuazione dei progetti educativi individualizzati (P.E.I.) che debbono mirare allo sviluppo delle potenzialità e competenze dell'alunno e dello studente e, più precisamente:

- all'impiego di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento e/o il potenziamento di abilità/competenze fondamentali per l'autonomia personale, la socializzazione e la comunicazione;
- allo sviluppo delle abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole sociali;
- allo sviluppo delle abilità cognitive, delle capacità di discriminazione e generalizzazione, dell'apprendimento di concetti e regole, della risoluzione di problemi

Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio educativo assistenziale sarà svolto presso le scuole dell'infanzia statali, primarie e secondarie di 1° grado dell'Istituto Comprensivo statale di Misano Adriatico e presso le scuole secondarie di 2° grado della Regione Emilia Romagna.

Il servizio potrà essere svolto anche all'esterno della scuola, limitatamente alle occasioni e alle attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate o iniziative progettuali che prevedano lo svolgimento dell'attività didattica presso altra scuola-sede (es. alternanza scuola-lavoro).

In casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il servizio potrà essere svolto anche presso il domicilio dell'alunno. Tale servizio sarà subordinato alla predisposizione di un progetto specifico da parte della scuola, in accordo con la famiglia e approvato dalle autorità sanitarie o sociali competenti, sempre nell'ottica della realizzazione di quanto opportunamente definito nel P.E.I.

ART. 2 - Normativa di riferimento

I servizi relativi all'oggetto dell'appalto rientrano nella categoria degli appalti di servizi di cui all'Allegato IX al Codice Appalti "Servizi Sociali" (artt. 140 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016) e si riferiscono al **CPV 85311200-4** "Servizi di assistenza sociale per disabili".

La gara viene pertanto esperita nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 3, lettera a) del sopracitato D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, oltre che le norme del presente capitolato, ogni altra disposizione normativa vigente che trovi applicabilità al servizio oggetto dell'appalto vigente o che verrà in futuro emanata in materia.

La scelta dei contraenti per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità prevede un unico lotto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la particolare natura della prestazione richiesta impone una omogeneità nell'erogazione del servizio tale da escludere la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 Tutte le disposizioni del presente capitolato costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta. L'esecuzione del contratto deve rispettare ogni ulteriore impegno derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 3 - Durata del contratto

La durata dell'affidamento è fissata in due anni scolastici (2020/21 e 2021/22) indicativamente dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 agosto 2022.

Al termine del contratto potrà essere esercitata **l'opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici** (2022/23 e 2023/24), agli stessi prezzi, patti e condizioni, a decorrere indicativamente dal 1° settembre dell'anno 2022 e fino al 31 agosto 2024. L'opzione di rinnovo per due anni scolastici successivi alla scadenza sarà valutata al termine della durata prevista, principalmente in base al buon svolgimento dei servizi oggetto del contratto ed inoltre valutando anche eventuali modifiche del quadro normativo vigente.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di disporre la proroga del contratto in essere ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento, per la durata di un anno scolastico.

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alla scadenza del contratto, il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

ART. 4 – Valore stimato dell'appalto

Il valore stimato dell'appalto per i primi due anni è di euro 471.650,00=iva esclusa

Il valore complessivo stimato dell'appalto, considerati anche i due anni opzionali di rinnovo e l'eventuale proroga tecnica di un anno, è di € 1.179.200,00=iva esclusa.

Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza di cui all'art. 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, sono pari a zero, come indicato all'art. 10 del presente capitolato.

Il contratto sarà stipulato a misura, pertanto i prezzi unitari offerti si ritengono invariabili, mentre l'importo complessivo potrà variare, secondo la quantità effettiva della prestazione richiesta dalla stazione appaltante

ART. 5 – Importo effettivo dell'appalto

L'importo effettivo dell'appalto sarà quello risultante dal costo orario proposto a seguito del ribasso sul costo orario a base d'asta moltiplicato per il numero di ore presunte indicato all'art. 1 del presente capitolato.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

Si precisa che sono a carico dell'impresa aggiudicataria:

- a) i costi relativi al coordinamento
- b) i costi di formazione e aggiornamento del personale
- c) i costi relativi al tempo dedicato dal personale educativo alla stesura della programmazione educativa parte integrante del PEI e alla stesura della relativa verifica
- d) le spese relative alla ristorazione dei propri dipendenti impegnati nella fascia oraria della

mensa o comunque aventi diritto al riconoscimento del buono pasto; a tal fine si comunica che nell'a.s. 2019/2020 hanno usufruito del pasto n. 4 educatori; il costo del pasto è di € 4,67800 (iva 4% esclusa); fino al 21/02/2020 sono stati somministrati circa 201 pasti.

e) le spese per l'acquisto di materiale e beni strumentali necessari per un adeguato svolgimento dell'attività richiesta nelle scuole e nei centri estivi (es. guanti sterili monouso, materiale igienico sanitario, ecc.).

ART. 6 – Caratteristiche degli educatori

- 1. L'educatore, in adempimento all'articolo 13 comma 3 della Legge 104/92, opera per l'effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità attraverso il potenziamento dell'autonomia, della comunicazione e della relazione e, pertanto, pone in essere tutte le azioni che si rendono necessarie al raggiungimento di tale fine.
- 2. Gli educatori impegnati nel servizio sono figure professionali provviste di **diploma di laurea** in materia attinente ovvero di **diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente** e hanno esperienze lavorative qualificate nel campo dell'integrazione degli alunni portatori di handicap **di almeno due anni**. Inoltre, non si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*".
- 3. Le principali funzioni degli educatori sono state individuate come segue:
- a) partecipazione alla stesura del PEI, in collaborazione con tutte le figure previste dall'Accordo di Programma provinciale, contribuendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle difficoltà, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, anche attraverso la stesura della Programmazione Educativa e della relativa Verifica, parti integranti del PEI;
- b) collaborazione, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti e in continuità con gli insegnanti di sostegno, all'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche e formative;
- c) concorso al raccordo scuola-famiglia secondo le modalità comunicative definite con la scuola;
- d) contribuzione, d'intesa con la scuola, allo sviluppo delle potenzialità inclusive del contesto scuola/classe, lavorando sui bisogni e le relazioni che in esso emergono, con lo scopo di facilitare anche la partecipazione attiva di tutti gli studenti;
- e) ogni altra azione che si rende necessaria per un concreto supporto alla persona, anche nei casi di totale non autosufficienza.
- 4. L'intervento di ciascun operatore educativo-assistenziale è limitato esclusivamente all'alunno cui è assegnato, alle giornate di frequenza scolastica dell'alunno e all'ambito dell'attività scolastica; comprende anche un monte-ore annuo per la partecipazione alle attività di programmazione didattica e relazione con le famiglie.
- 5. Il servizio è svolto in orario scolastico e, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni/studenti
- 6. <u>Il servizio potrà essere svolto anche al di fuori delle sedi scolastiche, limitatamente alle occasioni ed attività previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI), vale a dire per uscite didattiche, visite guidate e durante lo svolgimento del Centro Estivo. In casi eccezionali e previa specifica autorizzazione da parte del Comune, il servizio potrà essere svolto anche presso il domicilio dell'alunno. Si può inoltre prevedere, in orario</u>

scolastico e durante il calendario scolastico, modalità di intervento a distanza con l'utilizzo di strumenti informatici.

7. L'appaltatore deve dedicare una figura al *Coordinamento* delle attività di servizio che sia reperibile e con il compito di mantenere i rapporti con il Comune di Misano Adriatico, i Dirigenti scolastici, nonché con gli educatori assegnati alle scuole. La figura di coordinamento dovrà essere in possesso di laurea breve o specialistica in: Scienze dell'Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e di esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi socio/educativi. La continuità di presenza della figura di coordinamento dovrà essere sempre garantita, salvo richiesta di sostituzione da parte del Comune, dimissioni dell'interessato o interruzioni legittimate dal CCNL

Il Coordinatore deve:

- sovraintendere e coordinare il lavoro del personale educativo assistenziale: presenze, ferie, permessi, sostituzioni, programmi di lavoro;
- coordinare l'attività formativa per il personale impiegato nel servizio;
- sovraintendere, coordinare e monitorare ogni altra attività prevista all'interno del presente Capitolato e del progetto presentato dalla Ditta.

ART. 7 – Modalità di svolgimento e organizzazione del servizio

- 1. Il Comune di Misano Adriatico, al termine del Tavolo tecnico per l'integrazione scolastica, che si riunisce prima dell'avvio dell'anno scolastico, individua il fabbisogno complessivo delle ore da assegnare alle Istituzioni Scolastiche. Comunica quindi all'Appaltatore le ore settimanali e/o annuali di Personale Educativo assegnate ad ogni Istituzione Scolastica; l'appaltatore provvede ad assegnare l'educatore che ritiene maggiormente qualificato per il tipo di disabilità di ogni alunno e/o studente, anche in relazione alle istanze evidenziate dal Dirigente Scolastico.
- 2. L'aggiudicatario provvederà a trasmettere al Comune, entro 20 giorni dall'avvio annuale del servizio, l'elenco nominativo degli educatori che verranno impiegati, corredato dai *curricula* formativi e professionali. Tale elenco dovrà essere aggiornato periodicamente. In caso di sostituzioni o assegnazioni in itinere il nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente all'Amministrazione comunale.
- 3. Il Dirigente Scolastico e l'AUSL, qualora ravvisino l'inadeguatezza di uno o più educatori, possono richiederne la sostituzione al Comune il quale, valutate le motivazioni, potrà richiedere all'affidatario di procedere alla sostituzione.
- 4. La programmazione delle attività potrà subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di un alunno da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc.).
- 5. In caso di <u>assenza programmata</u> da parte dell'alunno non è prevista la presenza a scuola dell'educatore e il servizio sarà sospeso; per le assenze dell'alunno <u>non preventivamente comunicate</u>, l'educatore rimane a disposizione della scuola solo il primo giorno di assenza; dal giorno successivo si applica la sospensione del servizio che verrà ripreso alla comunicazione di reingresso a scuola dell'alunno. Nel periodo di sospensione le prestazioni non potranno essere fatturate.

In caso di assenza prolungata dell'alunno assegnato, il Comune si riserva di valutare, insieme all'aggiudicatario e al Dirigente Scolastico, la possibilità di recuperare, in tutto o in parte, le ore lavorative non effettuate.

- 6. In caso di trasferimento dell'alunno ad altra Scuola l'educatore proseguirà la propria attività, con le stesse modalità e lo stesso monte-ore settimanale, nella nuova Scuola. In caso di termine della frequenza scolastica da parte dell'alunno o di trasferimento in altro Comune della residenza dell'alunno, cessa l'intervento economico del Comune di Misano Adriatico.
- 7. Nel caso di rientri pomeridiani o di assistenza prestata anche nel momento della refezione, il costo del pasto, eventualmente consumato dall'educatore, sarà a carico dell'aggiudicatario, significando che le modalità di pagamento dello stesso saranno formalizzate all'atto della stipula del contratto.
- 8. Per quanto riguarda il sostegno ai percorsi inclusivi nel Centro Estivo comunale, il Comune, almeno 10 giorni prima dell'avvio del servizio, comunica i nominativi degli utenti e il relativo fabbisogno orario, al fine di permettere l'individuazione del personale educativo necessario. L'appaltatore, nei tempi compatibili con l'avvio del servizio, invierà un prospetto riepilogativo delle assegnazioni degli educatori ai singoli casi ed è tenuto a garantire, per quanto possibile, la continuità degli educatori referenti per i singoli casi.
- 9. Tutte le attività sono da rendersi secondo il calendario di funzionamento delle scuole e pertanto non sono da erogarsi durante i periodi di chiusura delle stesse per festività, sospensioni o interruzioni dovute a elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Per detti periodi di tempo l'Appaltatore non ha diritto a percepire alcun compenso e/o rimborso.
- 10. Gli standard minimi di qualità dei servizi/attività oggetto del presente appalto sono quelli risultanti dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dalle normative vigenti in materia, nonché dagli elaborati progettuali offerti in sede di gara. Tali standard minimi definiscono il livello di qualità che deve essere assicurato e rispettato nello svolgimento del servizio e potranno essere integrati solo in senso migliorativo, sulla base di eventuali proposte migliorative dei servizi, offerte dall'appaltatore in sede di gara e ritenute utili dal Comune committente.

ART. 8 - Obblighi dell'affidatario

- 1. L'espletamento del servizio sarà assicurato dall'affidatario, che provvederà alla gestione con la propria organizzazione, impiegando personale adeguatamente professionalizzato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2. Le figure professionali dovranno essere impiegate secondo valutazioni di appropriatezza da effettuarsi da parte dell'affidatario in rapporto a ciascun singolo caso e in stretta relazione con il GLH.
- 3. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo, o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato viene instaurato tra il Comune committente ed il personale dell'affidatario, il quale, con la stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.
- 4. L'appaltatore, nel corso della vigenza del contratto, è tenuto a:
- a. garantire il servizio secondo le modalità richieste dal presente capitolato e dal progetto (Offerta Tecnica) che costituirà parte integrante del contratto;
- b. dotarsi, entro il primo trimestre dall'avvio del servizio, di una sede operativa funzionante nel territorio della Provincia di Rimini. In tale sede deve essere operativa la figura di Coordinamento di cui all'art. 6, punto 7);
- c. assicurare la continuità del rapporto tra educatore ed utente limitando l'avvicendamento

del personale;

- d. farsi carico della formazione professionale degli educatori impiegati nel servizio;
- e. assicurare la continuità di servizio provvedendo alla <u>sostituzione immediata</u> degli operatori assenti dal servizio, assicurando un opportuno passaggio di consegne;
- f. in caso di sostituzione definitiva di un educatore, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante e dovrà prevedere un periodo di affiancamento con educatore esperto, di durata minima di tre giorni lavorativi, senza costi per il Comune. La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta della Stazione appaltante, in caso di accertate inadempienze o anche in via cautelativa e, nel caso in cui si sia determinata una situazione di incompatibilità ambientale per l'operatore, o comunque lesiva del buon andamento del servizio;
- g. applicare al proprio personale impiegato nello svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento, tutte le norme contenute nei contratti nazionali e negli accordi integrativi di settore, assumendo l'onere contributivo degli educatori impegnati nella gestione dei servizi nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza;
- h. designare un Coordinatore reperibile come indicato all'art. 6, p.7 del presente disciplinare
- i. compiere tutti gli adempimenti, se ed in quanto obbligatori, relativi alla predisposizione e all'attuazione di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e in particolare: informare il personale dei rischi propri del servizio in oggetto, nonché delle cautele da adottare e fornire ogni strumento e attrezzatura idonea alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L'appaltatore dovrà debitamente sottoscrivere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) proposto da ogni Istituto Scolastico in cui i dipendenti dell'assegnatario dovranno prendere servizio;
- I. assicurare il corretto adempimento da parte degli educatori rispetto alla compilazione del foglio firme settimanale, attestante le ore di servizio effettuate e del foglio delle presenze degli alunni. Detti fogli dovranno essere vidimati dal Dirigente Scolastico o suo delegato e trasmessi al Responsabile del Procedimento e al Direttore per l'esecuzione;
- m. svolgere annualmente entro il 10 luglio di ogni anno una sintetica relazione sull'andamento dell'intervento nell'anno scolastico trascorso.
- n. rispettare l'obbligo relativo all'acquisizione e controllo, con verifica periodica, del certificato penale del casellario giudiziale che il datore di lavoro deve richiedere quando impiega persone per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del Codice Penale;
- 5. In relazione alle legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'affidatario del servizio è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 3° ultimo periodo del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nel servizio, le norme di comportamento del citato Codice, per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione di diritto del rapporto.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 all'Appaltatore è fatto divieto di concludere contratti o conferire incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013 ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 9 – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

Il Committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l'Appaltatore e il personale da esso dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario si impegna a disporre di personale assunto secondo il vigente Contratto Nazionale di Lavoro di Settore e al rispetto della normativa vigente relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo.

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci ed è tenuto ad assicurarlo ai fini previdenziali, assistenziali e antinfortunistici in conformità alle disposizioni di legge in materia. In particolare, l'appaltatore deve aver provveduto all'iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti i suoi addetti.

L'appaltatore si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Committente medesimo comunicherà all'appaltatore e anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di attenersi a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutta l'ulteriore legislazione applicabile in materia, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche emanata nel corso dell'appalto. La Committenza è quindi esplicitamente esonerata relativamente ad eventuali inadempimenti della ditta affidataria in qualche modo ricollegabili direttamente o indirettamente con quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Si ricorda in particolare che la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi connessi ai contratti di appalto di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La stessa ha inoltre l'obbligo di redigere nei modi previsti dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 il proprio Documento di Valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Si precisa che il suddetto documento non dovrà essere redatto in forma generica, ma relativo allo specifico appalto. L'appaltatore si impegna inoltre a trasmettere, a semplice richiesta della Committenza, il Documento aggiornato.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento, del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 c. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La ditta affidataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

ART. 10 - Rischi da interferenza

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto richiede frequentemente la contemporanea presenza negli stessi locali di personale dell'aggiudicatario e di personale degli Istituti Scolastici in cui il servizio viene svolto, ma è esclusa la presenza di personale dell'Amministrazione comunale. Il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere predisposto dai Datori di lavoro presso cui si recheranno gli addetti al servizio incaricati dall'aggiudicatario, dove saranno evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli istituti scolastici e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale. Tale documento potrà essere aggiornato anche su proposta dell'aggiudicatario del contratto, in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri economici, in ragione della natura esclusivamente intellettuale delle prestazioni richieste dall'aggiudicatario, non si prevede il verificarsi di "interferenze" pericolose con le attività dei dipendenti ed incaricati del Comune presenti nelle sedi di lavoro, e pertanto non si prevedono oneri per la sicurezza specificamente connessi all'esecuzione del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto a comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del proprio Responsabile della sicurezza nonché il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 11 - Responsabilità dell'affidatario

In merito ai punti elencati di seguito l'affidatario dovrà :

A) Con riferimento al personale impiegato nel servizio

L'affidatario dovrà assicurare personale con qualifica almeno di educatore, anche se senza titolo specifico, comunque riconducibile alla categoria/area D1 dei Contratti Collettivi Nazionali di settore riferiti al servizio.

Il personale utilizzato dalla Ditta – soci o dipendenti – deve essere regolarmente iscritto al L.U.L. (libro unico di lavoro) e per esso garantito il regolare versamento dei contributi sociali e assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di specifica assicurazione contro gli infortuni. La ditta deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute

B) Con riferimento al rapporto di lavoro:

Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare - presso gli istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali - la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.

Qualora l'affidatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, il Comune, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

In caso di ritardo dell'affidatario nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del servizio, il Comune potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata all'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, per pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario;

Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come previsto dal<u>l'articolo 20, previa diffida ad adempiere, e procederà alla **risoluzione** dello stesso destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.</u>

C) Con riferimento agli obblighi assicurativi:

la ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti a persone o cose e conseguentemente si impegna alla pronta riparazione dei danni stessi ed in difetto al loro risarcimento, riconoscendo all'uopo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Misano Adriatico sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.

A tale scopo l'impresa aggiudicataria dovrà presentare all'atto della stipula del contratto, onde sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità, polizza assicurativa per R.C. con i seguenti massimali:

R.C. verso terzi per sinistro € 5.000.000,00

per persona:€ 5.000.000,00 per danni a cose: € 5.000.000,00

R.C. verso dipendenti per sinistro: € 5.000.000,00

per persona: € 5.000.000,00 per danni a cose: €1.000.000,00

Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della ditta appaltatrice

La Ditta affidataria si impegna altresì ad intervenire a giudizio sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

In particolare, la ditta affidataria solleva il Comune di Misano Adriatico da ogni responsabilità civile e penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie del proprio personale nei confronti degli utenti minori e adulti, fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a consegnare all'Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, debitamente quietanzate, entro il terzo giorno lavorativo antecedente all'inizio dei servizi. I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se la Ditta non ha provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: ove la Ditta abbia comunque iniziato l'esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dall'Amministrazione comunale, di avere ottemperato a quanto previsto nel presente articolo, stipulando una polizza con data di decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi come previsto dal presente Capitolato, la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza dall'aggiudicazione.

Ad ogni scadenza annuale la Ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione copia della quietanza di rinnovo delle polizze rilasciata dalla compagnia di assicurazione a conferma dell'avvenuto pagamento delle polizze stesse. Qualora ciò non avvenisse, la Ditta incorrerà nell'automatica decadenza del contratto.

D) Ulteriori obblighi:

L'appaltatore è tenuto a :

- nel caso di impossibilità a prestare il servizio, dovuta a scioperi del personale dipendente, a darne comunicazione scritta alla Stazione appaltante e al Dirigente Scolastico, tramite pec, mail, telegramma o fax, nei termini previsti dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i., garantendo, comunque, le modalità di prestazioni previste dalla legge stessa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati/territoriali;
- informare tempestivamente la stazione appaltante di ogni eventuale problema e/o difficoltà riguardante l'esecuzione dei servizi rispetto alla scuola e alla famiglia;
- presentare alla stazione appaltante, alla chiusura di ogni mese, entro i primi 10 giorni lavorativi del mese successivo, il rendiconto analitico delle ore effettivamente svolte nel corso del mese di riferimento
- non applicare alle famiglie costi aggiuntivi.

ART. 12 – Subappalto

Data la particolare tipologia di servizi richiesti non è ammesso il subappalto. L'appalto ha per oggetto servizi di cui all'Allegato IX, inclusi, per riferimento al CPV 85311200-4, fra i servizi sociali; pertanto secondo il combinato disposto di cui all'art. 142, commi 5-sexies e 5-septies del Codice e per il mancato richiamo dell'art. 105, la disciplina ivi contenuta non trova diretta applicazione al settore di attività oggetto del presente affidamento.

ART. 13 – Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore

Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione nel servizio in oggetto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante. (art. 50 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC n. 13 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.02.2019).

A tale fine, l'elenco del personale attualmente impiegato dai gestori uscenti è indicato negli Allegati A e B del Progetto di servizio ex art 23 del Codice.

L'operatore economico deve allegare nella Busta Documentazione Amministrativa un

progetto di assorbimento che preveda le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori/lavoratrici che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

La mancata accettazione della clausola sociale, così come la mancata presentazione del progetto (anche a seguito di soccorso istruttorio) da parte di un partecipante alla gara, costituirà inammissibile manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata e, pertanto, comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 14 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non disposta per iscritto dall'Ente Committente.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e il Committente, con spese a carico dell'appaltatore, può esigere la rimessa in pristino della situazione originaria.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere eventuali servizi integrativi all'appaltatore a fronte di apertura di nuovi servizi o modifiche di quelli esistenti nel corso del periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il Comune può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 15 – Sospensione della gestione per interesse pubblico

L'esecuzione del contratto non può essere sospesa da parte dell'aggiudicatario. La sospensione può essere disposta dall'Amministrazione Comunale per ragioni di interesse pubblico o di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: eventi bellici, catastrofi, pandemie epidemiologiche, etc); in tali casi il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione comunale sarà sottoposto a ricalcolo, a seguito della ri-modulazione del servizio, senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna (ad esempio per indennizzo, risarcimento, mancato guadagno, etc..).

ART. 16 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lsg. n. 50/2016, l'affidatario deve prestare cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto come descritte nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per un importo pari al 10 per cento dell'importo complessivo di contratto, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al citato art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo complessivo del contratto è quello determinato in sede di gara.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia di cui al comma 1, su richiesta dell'Appaltatore, potrà essere annualmente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

L'affidatario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell'Amministrazione comunale. Se l'affidatario non provvede al reintegro della cauzione entro i termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, la stessa ha facoltà di trattenere l'importo corrispondente

sui pagamenti successivi.

Si procederà all'escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia comportato la risoluzione/recesso dal contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.

Resta salva per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo maturato e dovuto all'appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante.

ART. 17 - Vigilanza dell'Ente

La Stazione appaltante, tramite il Direttore dell'esecuzione o personale da lui incaricato, eserciterà funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento della attività da parte dell'appaltatore. Il Comune committente ha diritto, in qualsiasi momento e senza preventiva informazione, anche a sorpresa, di effettuare controlli, ispezioni e indagini, al fine di operare opportune verifiche sul rispetto dei contenuti del capitolato e progettuali, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse.

I controlli di tipo tecnico-qualitativo saranno effettuati dal Committente tramite:

- la richiesta all'appaltatore di report periodici sull'attività effettuata;
- effettuazione diretta di rilevazioni sull'utenza (questionari, colloqui individuali ecc);
- la richiesta all'Appaltatore di copia dei materiali di documentazione del servizio (progetto educativo, relazioni di verifica, diari, schede personali ecc);
- osservazioni e ispezioni nei plessi all'interno dei quali si svolge l'attività, anche mediante personale incaricato dal Direttore dell'esecuzione.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Comune committente si riserva di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione. L'attestazione di regolare esecuzione è emessa quale attestazione finale non oltre 45 giorni dalla ultimazione della esecuzione e contiene i sequenti elementi:

- gli estremi del contratto;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del Direttore dell'esecuzione
- il tempo per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale incassato dall'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione

ART. 18 - Inadempienze e penalità

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore – oltre all'obbligo di ovviare, nel termine stabilito dal DEC o suo delegato, all'inadempimento contestatogli e di provvedere al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione appaltante e/o da privati a causa del suddetto inadempimento – è tenuto al pagamento di una penale.

L'ammontare della penale, secondo la gravità dell'inadempienza, è stabilita tra un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.500,00 per ciascun episodio contestato, ad eccezione delle violazioni sotto specificate per le quali sono previste le penali nell'ammontare indicato:

- a) mancato rispetto degli orari di servizio: € 150,00 per ogni evento;
- b) mancato preavviso di sostituzioni prolungate di Educatori presso il servizio: € 250,00, per ogni evento contestato;
- c) per ogni giornata di erogazione del servizio con personale non idoneo per mancanza dei requisiti previsti all'art. 6 del presente capitolato: € 500,00 per ogni evento;
- d) mancata sostituzione di un educatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: € 800 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi concordati,
- e) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento di cui sia garantito il contraddittorio, da € 100,00 a € 1500 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.
- Si precisa che quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica hanno portato all'acquisizione di punteggi, sarà comminata una penale fino ad € 1500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto all'art. 19 per la risoluzione contrattuale. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo la comminazione in un anno di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno € 5.000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, a mezzo di comunicazione inviata via PEC dal Responsabile Unico del Procedimento. L'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Le controdeduzioni saranno valutate dal R.U.P.; l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale comunicazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall'aggiudicatario e delle ragioni per le quali l'Amministrazione comunale ritiene di disattenderle.

L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. La quota relativa alla penale sarà escussa dalla cauzione definitiva e, qualora incapiente, decurtata da quanto dovuto in sede della prima liquidazione utile. In caso di escussione della cauzione l'impresa dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva stessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

ART. 19 - Risoluzione del contratto

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tale fine l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal Direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto non autorizzato o cessione totale o parziale del servizio;
- violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- comminazione in un anno scolastico di sanzioni pecuniarie per un ammontare pari ad almeno € 5.000,00;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, ovvero relativi al pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto (in particolare, in caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive).
- frode nell'esecuzione del servizio;
- grave violazione della normativa igienico-sanitaria e di tutela della salute degli alunni/studenti.

Nelle ipotesi sopra indicate, il Committente disporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui sopra, l'amministrazione comunale procede all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Il corrispettivo dovuto per il servizio reso fino a quel momento viene liquidato solo nel momento in cui, incamerata la cauzione definitiva, l'Amministrazione dichiari non sussistere ulteriori danni. In caso contrario, l'Amministrazione può trattenere tutto o parte del corrispettivo medesimo a titolo di totale o parziale soddisfazione dei maggiori danni subiti così come quantificati dall'Amministrazione stessa.

Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio; in tal caso nulla avrà da pretendere l'aggiudicatario, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni già effettuate.

ART. 20 - Divieto di cessione

- 1. Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dalla stazione appaltante.
- 2. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo

soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

- 3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
- 4. L'appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto, senza il consenso scritto del Committente.
- 5. La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

ART. 21 - Corrispettivi

- 1. Il corrispettivo che il Comune si obbliga a versare all'affidatario è determinato moltiplicando il costo orario dell'educatore, oggetto di aggiudicazione, per il numero delle ore effettivamente erogate ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 7. Sono considerate ore effettivamente erogate le ore di servizio prestate nelle giornate e orari previsti, per ciascun alunno, sempre che l'alunno abbia frequentato la scuola; sono ricomprese nelle ore erogate e remunerate le ore di coordinamento con l' ufficio del Comune committente e le ore di permanenza dell'educatore presso la sede scolastica limitatamente al primo giorno di assenza dell'alunno non preventivamente comunicata. Il corrispettivo così determinato remunera l'affidatario di ogni e qualsiasi costo dovesse sostenere, incluso il costo della gestione del piano formativo curato direttamente dall'affidatario medesimo.
- 2. La liquidazione dei corrispettivi dovuti all'affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura al protocollo del Comune con l'applicazione di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3.
- 3. Le fatture dovranno essere emesse dall'affidatario con cadenza mensile posticipata e pervenire al Comune entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato:

- a) il servizio a cui si riferiscono
- b) le ore effettivamente prestate suddivise per Istituzione scolastica, plesso e grado scolastico
- c) il codice identificativo di gara (CIG)
- d) estremi della determinazione di impegno di spesa (tali dati sono indicati nella comunicazione del Comune con la quale l'aggiudicatario viene informato dell'impegno e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- e) dizione "Scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter DPR 633/72 introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA non rientranti nel "Reverse Charge".

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica ed essere inviate al codice IPA del settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili: MKSYKI

ART. 22 - Obblighi in tema di tracciabilità

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 23 - Trasparenza

L'affidatario espressamente ed irrevocabilmente :

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto:
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'appalto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per colpa dell'affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 24 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto d'appalto il Comune di Misano Adriatico, Titolare del Trattamento, **designa** l'Appaltatore quale Responsabile del Trattamento dei dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Con la sottoscrizione del contratto l'affidatario:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali (anche sensibili) e come tali soggetti all'applicazione per la protezione dei dati personali;
- si obbliga ad ottemperare alle norme previste per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o a integrarle nelle procedure già in essere;
- si impegna a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio

- committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'affidatario provvederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune, in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie degli utenti, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare, e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso al Comune entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 25 - Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

La Stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove Convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 26 - Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.